

COMUNE DI CASTEL DI TORA
(Provincia di Rieti)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE**

Art. 1 Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) Dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15.01.1992, n. 21;
- b) Dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) Dal D. L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazione ed integrazioni (nuovo codice della strada);
- d) Dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada);
- e) Dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) Dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) Dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) Dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;
- j) Dalla L.R. 26 ottobre 1993, n° 58;
- k) Dalla L.R. 7/6/1999 n. 6 art. 51 (Legge con cui la Regione ha delegato le Province all'approvazione del Regolamento di che trattasi);
- l) Dalla L.R. 14/2/2005 n. 7 come modificata dalla L.R. 15 settembre 2005 n. 16.

Art.2 Definizione del servizio

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3 Determinazione del numero e del tipo dei veicolo destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in n°3 autovetture, in considerazione dell'alta vocazione turistica del territorio comunale che tra l'altra risulta mal collegato, dal trasporto pubblico, con il Capoluogo di Provincia e con gli altri centri di maggior importanza.

Art. 4 Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.01.1992, n° 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti degli articoli 6 e 7 della legge n° 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n° 21/92 e rientrante in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirla a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio

risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della L. n° 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazioni di N.C.C. possono, effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizioni di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio devono avvenire nel territorio di Castel di Tora e lo stanziamento dei mezzi è effettuato all'interno delle rimesse degli autoveicoli.

Art. 6 Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C.: le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune, di una rimessa presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 7 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Al relativo bando dovrà essere data adeguata pubblicità.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 6 della L.R. 21/92 rilasciata dalla competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Art. 8 Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) Numero e tipo di autorizzazione da rilasciare;
- b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) Termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) Termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 9 Commissione consultiva comunale

E' istituita la Commissione consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata da:

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) 2 rappresentanti dell'Amministrazione Comunale;
- c) 1 Rappresentante della Provincia;
- d) 1 Rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria;
- e) 1 Rappresentante degli utenti.

La commissione comunale è istituita con delibera della Giunta ed è presieduta dal Sindaco.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta. La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma della L. 21/92, cura l'applicazione del Regolamento e controlla che il servizio si svolga correttamente.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che altresì tenuto a riunire la Commissione entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione consultiva comunale dura in cari 4 anni dalla esecutività in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Art. 10 Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni N.C.C..

La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Segretario comunale o il Dirigente del servizio interessato che la presiede.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lett.d) del precedente articolo 9.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario comunale o dal dirigente del servizio interessato.

Art. 11 Attività della commissione di concorso

Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si volgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità nel concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza nel Comune o in altro territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti.

Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta comunale provvede, se necessario ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 12 Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e dati di nascita, cittadinanza (italiana, di un paese CEE ovvero di un altro Paese che riconosca ai cittadini italiani di prestare analoga attività nel proprio territorio), titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- a) D'iscrizione al ruolo conducenti;
- b) Di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento;

- c) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- 2) Essere iscritti al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. o al registro delle imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) Avere la proprietà o disponibilità di una rimessa nel territorio comunale;
- 5) Non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e ss. del c.p.;
- b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenza passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata prevista dalle leggi 4 gennaio 1968 n°15 in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n° 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di € 100,00 con la causale "diritti di istruttoria" da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Castel di Tora – Servizio di Tesoreria.

Art. 13 Materie di esame

Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza della legislazione nazionale, regionale e del Regolamento Comunale di esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
- conoscenza degli elementi geografici e di toponomastica relativa al territorio comunale, provinciale e regionale nonché dei principali luoghi o siti storici del Comune di Castel di Tora.

Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 (un) anno. I posti in organico, che nel corso dell'anno si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento delle graduatorie.

Ogni provvedimento relativo alle autorizzazioni deve essere inviato, a cura degli uffici comunali, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato competente per territorio.

Art. 15 Titoli di Preferenza

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa, per lo stesso servizio in qualità di sostituto o socio.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art.16 Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione verrà applicato quanto previsto dal successivo art. 18

Art. 17 Collaboratori e lavoratori dipendenti

I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l'elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.

Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti nonché i relativi trattamenti previdenziali.

Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l'ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziali e/o fiscale.

Ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione, da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione.

Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme dallo schema, i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo.

Art.18 Rinnovo delle autorizzazioni

Il rinnovo avviene ogni 3 (tre) anni e per l'esame della domanda dovrà essere pagato, quale diritto di istruttoria, l'importo di € 300,00 (diconsi euro trecento) pari ad € 100,00 per ogni anno di validità dell'autorizzazione. Il rinnovo è concesso mediante la compilazione, a cura dell'ufficio preposto, dell'apposito spazio a margine della licenza, con l'apposizione dei timbri e con la firma di convalida apposta da parte del responsabile del servizio.

Art. 19 Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'articolo 9 della Legge 21/1992, è autorizzato a favore delle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, la stessa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o in caso di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n° 21 o delle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento

In caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 30 del presente Regolamento, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa autorizzazione, qualora questi risulti essere in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono inoltrare l'istanza al Comune, nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione che verrà rilasciata mediante le formalità previste nello stesso regolamento. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui ha trasferito la precedente.

Art.20 Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo a disposizione;
- e) disporre gli opportuni servizio sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

Nel corso della propria attività è fatto divieto al conducente di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in caso di accertata forza maggiore e/o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.21 Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che possa essere organizzato un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.22 Trasporto portatore di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatore di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 384/1978.

Art.23 Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli Organi della MCTC, il Sindaco o il Responsabile del Servizio, coadiuvati da un tecnico idoneo all'uopo incaricato, stabiliscono le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C., disponendo, direttamente o per il tramite dell'Ufficio competente o a mezzo dell'Ufficio della Polizia Municipale, con cadenza annuale, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le opportune verifiche dei mezzi di servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal responsabile del servizio, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione del mezzo medesimo.

In mancanza di tale adempimento, il responsabile del servizio, su parere dell'apposita Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 31 del presente Regolamento.

Con apposito verbale della Polizia Municipale o del responsabile del servizio, supportati da idoneo professionista nominato a tal uopo, viene certificata l'idoneità del mezzo o, al contrario, indicate le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altra vettura, dotata delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della

commissione di cui all'articolo 9. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art.24 Tariffe

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti, di cui al D.M. Trasporti del 23 aprile 1993 e ss.mm.ii.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

Art.25 Trasporto bagagli ed animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto di cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo

Art.26 Forza Pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art.27 Vigilanza

La Commissione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, del responsabile del servizio; può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo sollevato da parte degli interessati; può altresì assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art.28 Diffida

Il Responsabile del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione N.C.C. quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Responsabile del servizio del Comune;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii, di propria iniziativa, dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare dell'autorizzazione che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art.29 Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel C. d. S., ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa.

In virtù di quanto disposto dall'art. 106 all'art. 110 del R.D. 3.03.1934, n°383, e dell'art. 16 della L.24.11.1981, n°689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione del comma 6° dell'articolo 4, dell'articolo 22 e dell'articolo 24;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,45 per la violazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 24, e dell'art. 26.

Ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1983, n°383, per la violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento delle somme nei modi prescritti.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare, ogni due anni, gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo. La sanzione amministrativa è applicata dal responsabile del Servizio con la procedura di cui alla Legge 24 Novembre 1981 e ss.mm.ii.

Art.30 Sanzione amministrativa accessoria.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 ed 86 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, l'inosservanza da parte del titolare dell'autorizzazione, di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2°, del presente Regolamento e dall'articolo 10, commi 3 e 4 della L.R. n°58/93 e successive modifiche ed integrazioni, è punita:

- a) con un mese di sospensione dell'autorizzazione alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo e la sospensione dell'autorizzazione fino all'eventuale reinscrizione al ruolo stesso, ai sensi del 3° comma, del presente articolo, alla quarta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7°, del presente Regolamento.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 ed 86 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, l'inosservanza, da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, di quanto previsto all'articolo 5, comma 2°, del presente Regolamento, e dall'art. 10, commi 3 e 4 della L.R.n°58/93 e successive modifiche ed integrazioni, è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza;

La cancellazione dal ruolo non preclude la eventuale reinscrizione purché sussistano tutti i requisiti previsti, compreso l'obbligo di ripetere l'esame di cui all'articolo 17, comma 1° lettera h) della L.R. 58 del 1993 e ss.mm.ii.

Le sanzioni sono applicate dal Responsabile del servizio, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 85 ed 86 del Decreto Legislativo 285/1992, che sono applicate dalla competente autorità, secondo la procedura di cui al successivo articolo 32.

Art.31 Sospensione dell'autorizzazione

Oltre ai casi previsti nel precedente articolo, l'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal responsabile del Servizio sentita la Commissione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, tenuto conto della maggiore o della minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme comunitarie vigenti in materia;
- b) violazione delle norme vigenti in materia fiscale connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d) violazione delle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- e) utilizzo per l'effettuazione del servizio, di autoveicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art.32 Revoca dell'autorizzazione

Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) a seguito di provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 31;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute all'articolo 19;

- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno nel servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e immotivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente articolo 12. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno, anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente per la tenuta del ruolo. Nel caso siano state rilevate e contestate tre violazioni alle norme tariffarie il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art.33 Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti, che prevedano quale conseguenza la sospensione o la revoca, debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale, entro i successivi quindici giorni, dovrà far pervenire all'amministrazione Comunale le proprie memorie difensive.

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art.9 del Regolamento, decide per l'archiviazione degli atti o per l'adozione del provvedimento contenente la sanzione. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di provvedimenti di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

Art.34 Decadenza

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi.

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 1;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
- e) per mancato o giustificato esercizio del servizio per un periodo superiore ai 4 (quattro) mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale per la Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.35 Aggiornamento diritti di istruttoria

Gli importi per i diritti di istruttoria previsti agli articoli 12 e 18 del presente Regolamento saranno soggetti ad aggiornamento annuo sulla base degli indici ISTAT previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Art.36 Sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art.37 Abrogazione norma precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale

Art.38 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge

INDICE

Art. 1	Disciplina del servizio	pag. 2
Art. 2	Definizione del servizio	pag. 2
Art. 3	Determinazione del numero e del tipo dei veicolo destinati al servizio	pag. 2
Art. 4	Modalità per lo svolgimento del servizio	pag. 2
Art. 5	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	pag. 3
Art. 6	Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio	pag. 3
Art. 7	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 3
Art. 8	Contenuti del bando	pag. 4
Art. 9	Commissione consultiva comunale	pag. 4
Art. 10	Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 11	Attività della commissione di concorso	pag. 5
Art. 12	Presentazione delle domande	pag. 5
Art. 13	Materie di esame	pag. 6
Art. 14	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 15	Titoli di Preferenza	pag. 7
Art. 16	Inizio del servizio	pag. 7
Art. 17	Collaboratori e lavoratori dipendenti	pag. 7
Art. 18	Rinnovo delle autorizzazioni	pag. 8
Art. 19	Trasferibilità dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 20	Comportamento del conducente in servizio	pag. 8
Art. 21	Interruzione del trasporto	pag. 9
Art. 22	Trasporto portatore di handicap	pag. 9
Art. 23	Idoneità dei mezzi	pag. 9
Art. 24	Tariffe	pag. 10
Art. 25	Trasporto bagagli ed animali	pag. 10
Art. 26	Forza Pubblica	pag. 10
Art. 27	Vigilanza	pag. 10
Art. 28	Diffida	pag. 10
Art. 29	Sanzioni	pag. 11
Art. 30	Sanzione amministrativa accessoria.	pag. 11
Art. 31	Sospensione dell'autorizzazione	pag. 12
Art. 32	Revoca dell'autorizzazione	pag. 12
Art. 33	Procedimento sanzionatorio	pag. 12
Art. 34	Decadenza	pag. 13
Art. 35	Aggiornamento diritti di istruttoria	pag. 13
Art. 36	Sanzioni	pag. 13
Art. 37	Abrogazione norma precedenti	pag. 13
Art. 38	Entrata in vigore	pag. 13